



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio prevenzione

Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale della Sanita'

Prot Uscita del 25/03/2010

nr 0006353

Classifica XV 11 5

Prot n

Cagliari,



Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art 6 comma 2 L. 412/1991

Ai SIAN delle ASL della Sardegna

Oggetto Rilascio del parere sull'idoneità delle aree di salvaguardia per l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Con la presente si richiamano i contenuti dell'art 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152 recante Norme in materia ambientale, il quale al comma 2, specifica che per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1 (acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse), le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano. Lo stesso art 94, ai commi 3 e 4, individua le caratteristiche della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto.

In relazione a quanto stabilito dal comma 2 di cui sopra, si individua il Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione di ciascuna Azienda Sanitaria Locale, quale Autorità Competente al fine del rilascio del parere sull'idoneità dell'area di salvaguardia per l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Si ritiene questo atto propedeutico al successivo giudizio sull'idoneità all'uso dell'acqua e entrambi indispensabili al fine di garantire questo alimento dal punto di vista igienico - sanitario.

Al fine di uniformare su tutto il territorio della Regione la procedura di che trattasi, e di snellire i tempi per il rilascio del parere, questo Assessorato invita i Servizi in indirizzo ad adottare la procedura allegata alla presente (che sarà pubblicata sul Portale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione "Procedimenti")

Copia della richiesta di ciascun utente (inoltrata alla ASL secondo il modello allegato) sarà trasmessa dal SIAN allo scrivente, e contestualmente sarà comunicata la data del sopralluogo, al quale l'Assessorato si riserva la facoltà di presenziare ove lo ritenesse opportuno.

L'esito di ciascuna istanza sarà comunicato all'Assessorato.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.



Direttore del Servizio prevenzione
Dr.ssa *Donatella Campus*

GI/Sett 4 3
RP/Resp 4 3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio prevenzione

ALLEGATO A

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PARERE SULL'IDONEITA' DELLE AREE DI SALVAGUARDIA PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Dove rivolgersi

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL territorialmente competente

Destinatari

- industrie alimentari che utilizzano l'acqua per la preparazione di prodotti destinati al consumo umano,
- altri soggetti che intendono utilizzare l'acqua per fornirla a terzi

Requisiti

I soggetti interessati devono avere ottenuto dalla Provincia di appartenenza l'autorizzazione allo sfruttamento della risorsa idrica (l'autorizzazione non deve essere richiesta nel caso in cui le acque siano destinate all'autoconsumo)

L'acqua utilizzata deve soddisfare i requisiti di conformità, definiti da parametri microbiologici, chimici e di radioattività (vedi, in normativa, le parti A, B e C dell'allegato I al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, come successivamente modificato)

Documentazione

domanda in bollo con allegata la seguente documentazione

- autorizzazione rilasciata dalla Provincia di appartenenza,
- relazione sullo studio idrogeologico che evidenzia anche il grado di vulnerabilità della falda, gli insediamenti preesistenti e le attività presenti nell'area di salvaguardia,
- cartografia in scala 1:25.000 con l'indicazione delle opere di presa esistenti,
- planimetria in scala 1:2.000 con l'indicazione della delimitazione e dell'estensione delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto,
- sezione litostratigrafica del pozzo,
- eventuale scheda tecnica con l'indicazione delle apparecchiature di clorazione e dei sistemi di disinfezione usati,
- indicazione degli eventuali centri di pericolo e delle attività non consentite (art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152),
- relazione tecnica delle opere di presa corredate dai disegni delle stesse,
- una copia dei referti analitici completi riferiti ai campionamenti più recenti effettuati (negli ultimi tre mesi)

Costo

marca da bollo da 14,62 euro, da applicare alla domanda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio prevenzione

Descrizione del procedimento

I soggetti interessati ad utilizzare acque per fornirle a terzi (e escluso l'autoconsumo) devono ottenere dalla Provincia l'autorizzazione all'utilizzo della fonte, che può essere sotterranea o superficiale. La Provincia stabilisce il canone e la portata massima dell'utilizzo. Successivamente, i gestori della risorsa idrica devono richiedere il parere sull'idoneità delle aree di salvaguardia al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL territorialmente competente.

Gli interessati devono infatti garantire, sulla base di studi idrogeologici effettuati da un tecnico abilitato, che l'acqua sia protetta da apporti esterni e da inquinamenti. Per tale motivo, devono disporre, nell'area circostante la captazione, di un'area di salvaguardia suddivisa in

1) una zona di tutela assoluta, che deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione e che deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di captazione e ad infrastrutture di servizio,

2) una zona di rispetto, che può avere un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione e che deve essere sottoposta a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. In particolare, devono essere vietati l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di determinate attività. Devono essere, inoltre, previste una zona di protezione, salvaguardata attraverso gli strumenti urbanistici, ed una destinazione del territorio compatibile con l'utilizzo di tali aree.

Ricevuta la richiesta di parere, il SIAN della ASL territorialmente competente, esegue un sopralluogo nell'area di salvaguardia, valuta gli aspetti geologici della zona di captazione oltre che il grado di protezione della falda ed in caso di esito favorevole della verifica, esprime ed invia agli interessati il parere sull'idoneità delle aree di salvaguardia. Il SIAN inoltre, verifica l'adeguatezza delle aree di salvaguardia dal punto di vista igienico – sanitario e l'assenza di centri di pericolo e conseguentemente esprime il giudizio d'idoneità all'uso della risorsa idrica. Il SIAN informa l'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale di ogni istanza ricevuta e della data stabilita per il sopralluogo ispettivo. L'Assessorato valuta di volta in volta, nei casi ritenuti opportuni, l'eventualità di presenziare al sopralluogo.

Il SIAN informa l'Assessorato dell'esito di ciascuna istanza.

Normativa di Riferimento

- Direttiva CE 98/83/CE del 3 novembre 1998 - Qualità delle acque destinate al consumo umano
- Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, art. 94 - Norme in materia ambientale
- Decreto del Ministero della Salute 5 settembre 2006 - Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Clorito